

Comune di Cardedu

Provincia dell'Ogliastra

GUIDA ALLA TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani)



COS'E' LA "TARSU"

Il Comune, per legge, gestisce in regime di privativa il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani i cui costi vengono finanziati con il gettito TARSU che sono tenuti a pagare tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di un locale o di un'area operativa ed in relazione tipo di utilizzo che ne fanno.

Ogni superficie (coperta o scoperta), a seconda della destinazione, è idonea a produrre rifiuti.

Detti rifiuti, se di tipo urbano o assimilato (rifiuti provenienti dalle abitazioni o ad essi assimilabili per qualità o quantità), devono essere obbligatoriamente conferiti al pubblico servizio di raccolta.

Prima di analizzare in che cosa consista questa tassa e come venga applicata, è opportuno fare alcune premesse per sgomberare il campo da equivoci che ancora oggi purtroppo traggono in inganno i contribuenti.

Non è vero che la tassa viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche.

L'autodichiarazione dei dati in base a cui applicare la tassa è un obbligo per il contribuente (articolo 70 del D.Lgs. 507/1993) e la violazione dell'obbligo di denuncia viene sanzionata.

L'insufficienza dell'espletamento delle pratiche anagrafiche trova anche una spiegazione nel fatto che la tassa non si paga solo per le abitazioni in cui abbiamo la residenza, così come non è sempre vero che cambiando residenza non si debba più pagare la tassa.

Quindi: tutte le volte che acquistiamo o perdiamo la disponibilità di un locale o di un'area, dobbiamo presentare la denuncia al Comune; lo stesso dobbiamo fare anche quando si siano modificati i dati precedentemente dichiarati (il nucleo familiare si è ridotto ad 1 unità, oppure da 1 unità è cresciuto a 2 o più unità; la metratura è aumentata o diminuita; è cambiato l'utilizzo dei locali;) per poter pagare

correttamente la tassa e per poter beneficiare di eventuali riduzioni per le quali abbiamo i requisiti.

Non è vero che la tassa debba essere pagata solo quando i locali o le aree siano effettivamente utilizzate da chi ne ha la disponibilità.

La tassa è dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo che il contribuente decida di farne: ciò che rileva è che i locali o le aree siano potenzialmente utilizzabili, così come potenzialmente utilizzabile è parallelamente il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti.

Non sono soggetti alla tassa solamente i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

In buona sostanza, ciò che rileva ai fini dell'esclusione dal pagamento della tassa non è il mancato uso frutto di una scelta personale del contribuente, ma l'inutilizzo determinato da fattori oggettivi esterni alla volontà del contribuente.

Tali circostanze devono essere denunciate e dimostrate dal contribuente che voglia beneficiare della detassazione: infatti in materia vige una presunzione secondo la quale tutti i locali e le aree tassabili sono potenzialmente utilizzabili e quindi idonee a produrre rifiuti.

Tra i casi di inutilizzabilità per natura o di fatto di locali ed aree si segnala quello relativo a locali che siano privi di allacciamenti alle utenze (gas, luce ed acqua) e di mobilio.

E' possibile beneficiare della suddetta detassazione anche durante l'effettuazione di lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, purché tali circostanze siano tempestivamente denunciate e dimostrate con idonea documentazione (per esempio, copia della denuncia di inizio attività, o della concessione edilizia, ...).

In ogni caso, tale detassazione è riconosciuta solo a seguito di positivo riscontro dell'Ufficio Tributi in fase di acquisizione della relativa denuncia.

Non è vero che la tassa è riscossa direttamente dal comune.

La tassa sui rifiuti, diversamente dall'I.C.I. (in cui il contribuente è chiamato a calcolarsi l'imposta ed a versarla autonomamente in due rate a scadenze fisse), viene riscossa tramite un particolare strumento chiamato "RUOLO".

Il "RUOLO" è una sorta di elenco che indica i contribuenti (ordinati per codici fiscali) e la tassa da essi dovuta.

La tassa viene quantificata dal Comune sulla base dei dati che il contribuente ha l'obbligo di denunciare.

Sulla base del ruolo, il Concessionario per la riscossione procede ad inviare i bollettini a tutti i contribuenti ed a riscuotere e riversare al Comune i relativi importi.

Poiché la riscossione della tassa è effettuata (per conto del Comune) dal Concessionario, il contribuente dovrà rivolgersi allo stesso Concessionario per avere le informazioni relative allo stato dei suoi pagamenti e per avere risposte su

problematiche inerenti la riscossione della tassa.

L'Ufficio Tributi è invece a disposizione dei contribuenti che desiderino avere informazioni sulla tassa e sulle sue modalità applicative o che debbano presentare denunce o istanze riguardanti l'applicazione della tassa.

CHI DEVE PAGARE LA TASSA?

(articolo 5 del regolamento comunale)

E' tenuto al pagamento della tassa chi occupa o conduce locali ed aree ubicati nel territorio del Comune di Cardedu, a qualsiasi uso destinati. Si tratta solitamente del proprietario (o dell'usufruttuario o del titolare del diritto di uso o abitazione) o, in caso di locazione, dell'inquilino o di chi abbia ottenuto in locazione il locale o l'area.

OGGETTO DELLA TASSA

(articolo 4 del regolamento comunale)

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

Non sono invece tassabili :

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni : si tratta, per esempio, dei cortili e dei parcheggi scoperti
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili (si tratta delle superfici scoperte non operative: art.6 D.L. 29 settembre 1997, n.328, come convertito dalla L. 29 novembre 1997 n.410, ed art.1 comma 3 D.L. 26 gennaio 1999 n.8, convertito con L. 25 marzo 1999 n.75)
- le aree adibite a verde

Per una maggiore completezza delle informazioni relative alle ipotesi di esclusione della tassa, si invita alla lettura dell'articolo 7 del vigente regolamento comunale.

Come già rilevato, l'effettivo svolgimento del servizio (articolo 59 del D.Lgs. 507/1993 ed articolo 3 del regolamento) rappresenta il presupposto per l'applicazione della tassa, trattandosi appunto di un prelievo correlato alla potenziale usufruibilità del servizio di raccolta e smaltimento offerto dal Comune.

Nei casi di accertata carenza o grave irregolarità nella effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ove il soggetto Gestore del Servizio non provveda, entro sessanta giorni dalla diffida formale e motivata da parte dell'utente, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, la tassa è ridotta al

40% ed il minor gettito è posto a carico del Gestore ai sensi dell'articolo 10 del regolamento comunale.

La riduzione, qualora riconosciuta dovuta a conclusione della relativa istruttoria tecnica, svolta dagli uffici comunali in collaborazione con il Gestore del Servizio, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui dall'articolo 75 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI IMPONIBILI:

(articolo 6 del regolamento comunale)

Come anticipato, in linea di massima tutte le superfici (coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibite) sono tassabili perché potenzialmente produttive di rifiuto.

Vi sono però delle eccezioni, previste dalla stessa legge (articolo 62 del D.Lgs. 507/1993) e recepite nel regolamento comunale.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Come esemplificato dall'articolo 7 del vigente regolamento comunale, hanno tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
- b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce, telefono);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle attività di culto, con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Sono inoltre esenti, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento comunale:

- a) i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
- b) i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, per i quali il Comune sia tenuto o comunque si assume interamente le spese di gestione;
- c) le superfici imponibili - per originaria ed immutata costituzione - eccedenti i 300 mq. delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo

Un discorso particolare merita la tassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali. L'articolo 62 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 e l'articolo 7 del regolamento comunale prevedono che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività a fianco di ciascuna riportate (per eventuali attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia):

- lavanderie a secco, tintorie non industriali 15%
- laboratori fotografici 15%
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, carrozzerie. 20%
- gabinetti medici, dentistici e laboratori odontotecnici 15%
- farmacie 15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 10%
- verniciatura, 20%
- metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica 15%
- falegnamerie 15%
- marmisti, vetrerie 15%
- edilizia 15%

DECORRENZA DELLA TASSA:

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione o detenzione dei locali o delle aree tassabili.

Ai fini dell'applicazione della Tassa, l'anno solare (ossia il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre) viene suddiviso in 6 bimestri che decorrono da gennaio:

- 1° bimestre: comprende i mesi di gennaio-febbraio;
- 2° bimestre: comprende i mesi di marzo-aprile;
- 3° bimestre: comprende i mesi di maggio-giugno;
- 4° bimestre: comprende i mesi di luglio-agosto;
- 5° bimestre: comprende i mesi di settembre-ottobre;
- 6° bimestre: comprende i mesi di novembre-dicembre.

OBBLIGO DI DENUNCIA E RELATIVE SANZIONI:

(articolo 17 del regolamento comunale)

Come già anticipato l'autodichiarazione dei dati in base a cui applicare la tassa è un obbligo per il contribuente (articolo 70 del D.Lgs. 507/1993), così come accade per l'I.C.I. o per la dichiarazione dei redditi.

La violazione dell'obbligo di denuncia viene sanzionata in base alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Le sanzioni sono minori se il contribuente si sia attivato prima dell'intervento del Comune presentando, sia pur tardivamente, la denuncia che aveva omesso di inoltrare in precedenza.

In caso contrario, infatti, il Comune contesta al contribuente l'omissione della denuncia notificandogli un avviso di accertamento che applica sanzioni più pesanti.

Queste le violazioni e le relative sanzioni:

- a) per omessa presentazione della denuncia originaria (nuova occupazione/conduzione) o di variazione: dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di euro 51,65;
- b) per denuncia originaria o di variazione infedele: dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta;
- c) per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa: da euro 51,65 ad euro 258,23;
- d) per mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele: da euro 51,65 ad euro 258,23.

Denuncia di prima iscrizione

Per essere in regola con le previsioni della legge (articolo 70 del D.Lgs. 507/1993) e del regolamento del Comune, i proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune di Cardedu.

Sulla base dei dati contenuti in tale denuncia il Comune procederà alla regolare iscrizione a ruolo del contribuente, che riceverà pertanto a tempo debito l'avviso o la cartella di pagamento per poter pagare la tassa da esso dovuta.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Pertanto il contribuente verrà iscritto a ruolo ogni anno sulla base dei dati già denunciati e la tassa continuerà ad essergli applicata sulla base di tali presupposti.

Denuncia di variazione:

Al variare delle condizioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, il contribuente è nuovamente obbligato, sempre entro il 20 gennaio dell'anno successivo al momento in cui in cui la situazione è venuta a mutare, a presentare una denuncia per comunicare al Comune i cambiamenti avvenuti ed aggiornare così i dati utilizzati per il calcolo della tassa.

Denuncia di cessazione:

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassabili deve essere denunciata al Comune.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Contenuto della denuncia:

La denuncia deve contenere, oltre a quanto specificatamente previsto dalla legge (articolo 70 del D.Lgs. 507/1993):

- a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del denunciante;
- b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, del codice ISTAT di attività, delle generalità e della residenza o domicilio del legale rappresentante con la specifica carica di questi;
- c) l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso e

suddivisioni interne;

d) l'ubicazione dei locali e delle aree;

e) la data di inizio dell'occupazione dei locali oggetto di denuncia.

I contribuenti sono tenuti ad utilizzare gli appositi moduli di denuncia predisposti dal Comune e messi gratuitamente a loro disposizione presso l'Ufficio Tributi o scaricabili dal sito Internet istituzionale www.comune.cardedu.nu.it.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati sopra riportati e debitamente sottoscritta, può essere accettata come denuncia.

Come già ricordato, l'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.

Cosa denunciare?

E' necessario denunciare ogni nuova conduzione/occupazione, ogni eventuale variazione o ogni cessazione, come per esempio:

- cambiamento di abitazione entro il comune (denuncia di variazione);
- trasferimento in altro Comune (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dal ruolo della tassa;
- ogni differenza nella metratura, a suo tempo indicata, dei locali occupati;
- eventuale cambio di intestazione della cartella esattoriale (trascrizione);
- la variazione del numero degli occupanti da 1 a più persone o viceversa.

Come si presenta la denuncia?

Devono essere presentate o spedite con allegata fotocopia del documento d'identità della persona che la sottoscrive, anche in busta semplice, all'Ufficio Tributi del Comune di Cardedu (sito in via Municipio n.5 08040 Cardedu OG).

Le denunce possono essere redatte anche su carta libera e inviate (anche) per posta elettronica (ragioneria@comune.cardedu.nu.it) o via fax (0782769031) con allegata la fotocopia del documento di identità di chi le sottoscrive.

COM'E' CALCOLATA LA TASSA

La tassa a norma del 1° comma dell'articolo 65 del D. Lgs. 507/1993 e dell'articolo 6 del regolamento comunale è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Le tariffe vengono differenziate sulla base di classi tariffarie (articolo 16 del regolamento comunale).

Ciascuna di queste classi - cui è associata una specifica tariffa/mq sulla cui base viene calcolata la tassa - riguarda determinate tipologie di utilizzo dei locali/aree caratterizzate dalla medesima potenzialità produttiva di rifiuti aventi analoghe caratteristiche qualitative e merceologiche.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli elencati all'interno delle varie classi tariffarie vengono ricondotti, ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti, alla classe che elenca tipologie di attività caratterizzate da un utilizzo degli spazi analogo (dal punto di vista della destinazione d'uso e quindi della tipologia di rifiuti prodotti negli spazi) a quello effettuato nell'attività da classificare.

La tassa dovuta viene calcolata moltiplicando la tariffa al mq per i metri quadrati di superficie tassabile.

L'importo sugli avvisi e sulle cartelle di pagamento risulta maggiorato del 10,00% per l'addizionale ECA-MECA oltre al tributo provinciale.

Tariffe applicabili

(approvate con deliberazione dalla Giunta Comunale)

Classificazione locali/aree		Tariffe deliberate per l'anno d'imposta (per mq di superficie)	
classe	descrizione	2009	2010
I	Locali abitativi ad uso abitazione	€ 1,2560	€ 1,2560
II	Locali destinati ad uffici pubblici, privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili	€ 3,1599	€ 3,1599
III	Stabilimenti e opifici industriali	€ 3,1599	€ 3,1599
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale ed artigiano, pubbliche rimesse, depositi di merci e simili	€ 3,1599	€ 3,1599
V	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili	€ 4,3450	€ 4,3450
VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili	€ 3,1599	€ 3,1599
VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche con fini costituzionali protetti, scuole pubbliche e private	€ 0,5071	€ 0,5071
VIII	Aree adibite a campeggi, distributori carburanti e stabilimenti balneari	€ 4,3450	€ 4,3450
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti	€ 3,1599	€ 3,1599

Per quanto concerne le ipotesi di riduzione-agevolazione tariffaria disciplinate da

- articolo 11 del regolamento comunale:
 1. fino al **30%** nei casi di attività produttive, commerciali e di servizi per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti urbani interni e/o assimilati o un pretrattamento che agevoli lo smaltimento, ovvero consegnino in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti urbani e/o assimilati suscettibili di determinare

entrate al servizio, la riduzione è accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria;

- articolo 12 del regolamento comunale:
 1. fino al **30%** nei casi di unico occupante ed uso stagionale;
 2. fino al **40%** per gli utenti che risiedono, per più di 6 mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
 3. del **45%** della tarsu dovuta per i disabili o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione con invalidità grave pari al 100%, anziani non autosufficienti con handicap grave ai sensi della legge 104/1992;
- articolo 13 del regolamento comunale:
 1. fino al **15%** nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 2 persone. Si applica quanto previsto dal secondo periodo della lettera a), di cui al comma 1) dell'articolo 12 del regolamento comunale. La riduzione in questione spetta anche nel caso in cui uno o entrambi gli occupanti non siano ivi residenti;
 2. fino al **33%** per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni;
 3. per alberghi, villaggi, punti di ristoro, agriturismi e campeggi riduzioni del **20%** per le superfici imponibili oltre i 300 mq e del **10%** oltre i 500 mq;
 4. del **70%** relativamente alle rimesse per roulotte, natanti, autorimesse pubbliche e private, locali ed aree adibiti a mostre ed esposizioni in genere a scopo commerciale per la superficie imponibile oltre i 500 mq.

La misura delle riduzioni ed agevolazioni di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento comunale è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in relazione al costo del servizio e alle esigenze di bilancio nei termini previsti per l'approvazione di quest'ultimo.

In assenza della deliberazione di cui al comma precedente resta prorogata per gli anni successivi la misura delle riduzioni ed agevolazioni già adottata.

Ad oggi, in assenza della predetta deliberazione, le agevolazioni di cui ai citati articoli 12 e 13 non sono applicabili.

ESENZIONE PER ACCERTATA INDIGENZA

In base all'articolo 9 del regolamento comunale, sono esenti dalla tassa le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali:

1. Le persone assistite in modo permanente dal Comune in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal settore servizi sociali;

2. La persona titolare di pensione sociale o minima erogata dall'I.N.P.S., limitatamente ai locali direttamente abitati.

Se la casa è abitata da persone delle quali più di uno è titolare di redditi sopra indicati, l'esenzione non compete.

L'esenzione è concessa, con decorrenza dall'anno successivo, su domanda dell'interessato e a condizione che dimostri di averne diritto presentando apposita autocertificazione.

Il comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi del comune e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta comunicazione, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti e recuperata la tassa evasa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA TASSA:

La riscossione della tassa sui rifiuti avviene mediante il pagamento dei bollettini che ogni contribuente riceve insieme all'avviso o alla cartella di pagamento.

La tassa viene quantificata dal Comune sulla base dei dati che il contribuente ha l'obbligo di denunciare e richiesta in pagamento mediante un particolare strumento chiamato "RUOLO".

Esso è una sorta di elenco che indica i contribuenti (ordinati per codici fiscali) e la tassa da essi dovuta.

Sulla base del ruolo, il Concessionario per la riscossione (Equitalia) procede ad inviare i bollettini a tutti i contribuenti ed a riscuotere e riversare al Comune i relativi importi.

Qualora il contribuente dovesse effettuare un pagamento di importo diverso da quello indicato nei bollettini allegati all'avviso o alla cartella - ad esempio a seguito di provvedimento di discarico o di sgravio - è possibile eseguire il versamento utilizzando i bollettini postali F35 oppure pagare direttamente presso lo sportello esattoria di Equitalia.

Si segnala, al riguardo, che a decorrere dall'anno 2000 sono cambiati i sistemi di riscossione con l'introduzione di un nuovo strumento: l'avviso di pagamento.

L'avviso di pagamento

Il contribuente riceve annualmente un avviso di pagamento in cui è quantificata la

tassa da pagare ed a cui sono allegati i bollettini di versamento. L'avviso di pagamento, che viene recapitato per posta ordinaria, è un invito a pagare entro determinate date per evitare l'emissione della cartella.

L'avviso di pagamento normalmente prevede la possibilità di pagare in 4 rate (alle rispettive scadenze, indicate nell'avviso stesso) o in un'unica soluzione (da eseguirsi entro la scadenza della 1° rata). Nel caso di pagamento in un'unica soluzione il termine di scadenza è quello relativo alla prima rata.

Se l'avviso di pagamento non arriva in tempo utile rispetto alla scadenza della 1° rata, il pagamento va effettuato il prima possibile.

Se il contribuente non paga sulla base dell'avviso, il Concessionario provvede alla notifica della cartella esattoriale ed alla riscossione della tassa in sole due rate.

Relativamente all'impugnabilità dell'avviso di pagamento, occorre precisare che se si volesse contestare la quantificazione della tassa occorre aspettare la notifica della cartella di pagamento: infatti, non è possibile presentare ricorso contro l'avviso di pagamento.

La cartella di pagamento

Si ricorda che, a seguito della suddetta riforma del sistema di riscossione, la cartella di pagamento costituisce - una volta notificata - "titolo esecutivo": ossia, in caso di mancato pagamento, il Concessionario potrà procedere all'esecuzione forzata sulla base appunto del titolo esecutivo rappresentato dalla stessa cartella di pagamento. A titolo informativo, si rammenta che l'importo della tassa notificata mediante cartella di pagamento viene sempre maggiorato delle spese di notifica pari a euro 3,10 (L. 6.000 arrotondate), che spettano al Concessionario incaricato della riscossione. Normalmente la scadenza del 1° pagamento in cartella è entro 60 giorni dalla notifica.

La cartella di pagamento è composta di due parti: la prima parte, informativa, è relativa al tributo per il quale si richiede il pagamento e contiene anche le modalità con le quali è possibile presentare ricorso avverso la cartella stessa; la seconda parte invece è costituita dai bollettini con cui poter eseguire il versamento del tributo.

Siccome le cartelle esattoriali sono strumenti con cui il Concessionario può richiedere il pagamento di più tributi o imposte destinati a diversi enti impositori (ossia anche tributi ed imposte non destinati al Comune di Cardedu), occorre che il contribuente legga con attenzione le indicazioni contenute all'interno della cartella in modo da poter capire a quale ente impositore rivolgere eventualmente le proprie richieste di chiarimenti o le proprie osservazioni.

Per chiarimenti e/o errori sull'importo della tassa richiesta in pagamento rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Cardedu. Per informazioni relative alle modalità di pagamento o a quanto del tributo è già stato pagato e/o eventuali pendenze, ecc., rivolgersi al Concessionario per la riscossione (EQUITALIA).